



Reggio Emilia
città
delle persone

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Testo coordinato con le modifiche apportate con deliberazione consiliare
ID n. 95 Del 26.04.2004

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Indice

Capo I Disposizioni comuni

Art.1	Oggetto del Regolamento	pag.2
Art.2	Organizzazione dei mercati e delle fiere	pag.2
Art.3	Uso dei veicoli	pag.2
Art.4	Tasse, tributi e canoni comunali	pag.2
Art.5	Sospensione, scadenza, rinuncia e revoca della concessione	pag.2
Art.6	Obblighi e Divieti	pag.3
Art.7	Utilizzo impianti elettrici	pag.3
Art.8	Prescrizioni di ordine igienico sanitario	pag.4

Capo II Disposizioni sui mercati

Art.9	Mercati	pag.4
Art.10	Orari nei mercati	pag.4
Art.11	Modalità di assegnazione dei posteggi giornalieri	pag.5
Art.12	Commissione del mercato	pag.5

Capo III Disposizioni sulle fiere

Art. 13	Fiere e sagre	pag.5
Art. 14	Domande fuori termine	pag.6
Art. 15	Modalità di presentazione delle domande	pag.6

Capo IV Attività itinerante

Art.16	Modalità di svolgimento dell'attività	pag.6
Art.17	Zone in cui è vietato l'esercizio dell'attività	pag.6

Capo V Norme applicative della legislazione regionale

Art.18	Norme applicative della legislazione regionale	pag.7
Art.19	Operatori comunitari	pag.7

Capo VI Sanzioni

Art.20	Sanzioni	pag.8
--------	----------	-------

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

CAPO I Disposizioni comuni

Art.1 Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina dell'attività di commercio su aree pubbliche su posteggi o itinerante nel territorio comunale ed è adottato ai sensi dell'art.28 decreto legislativo 31 marzo 1998 n.114 e della Legge Regionale n.12\99.

Art.2 Organizzazione dei mercati e delle fiere

I servizi di direzione e coordinamento amministrativo dei mercati e delle fiere sono affidati al Servizio Sviluppo Economico e Turismo. Quelli relativi alla vigilanza igienico-sanitaria sono affidati all'autorità sanitaria mentre il controlli di polizia e le attività di rilevamento e assegnazione dei posteggi non occupati sono del Comando Polizia Municipale.

Art.3 Uso dei veicoli

La sosta dei veicoli sui posteggi in concessione può avvenire solo nelle aree idonee e come tali individuate nella delibera di individuazione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Art.4 Tasse, tributi e canoni comunali

Le concessioni dei posteggi sono assoggettate al pagamento del Canone per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche ovvero del corrispettivo previsto per la concessione, della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi, ed ogni altra eventualmente istituita, nelle misure stabilite dalle vigenti norme.

Art.5 Sospensione, scadenza, rinuncia e revoca della concessione

La concessione del posteggio è sospesa nei casi di:

- mancato versamento di tasse, tributi corrispettivi e canoni comunali entro i termini stabiliti;
- recidiva per mancata osservanza delle disposizioni del presente regolamento e di ogni altra disciplinante il mercato;

Nel caso delle sagre e delle fiere il mancato pagamento del corrispettivo per la partecipazione entro il termine previsto comporta la sospensione di validità della concessione per l'anno in corso. La concessione ha scadenza all'ultimo giorno del decimo anno di validità ed è rinnovata d'ufficio alla scadenza; può essere revocata, sospesa o modificata dal Comune per motivi di pubblico interesse nel rispetto di quanto previsto dall'art.5 comma 3 della Legge Regionale 25.06.99 n.12.

Art.6 Obblighi e Divieti

E' fatto obbligo ai commercianti su aree pubbliche, durante lo svolgimento della propria attività di:

a) esibire, a richiesta del personale incaricato della vigilanza, l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche e se prescritte le previste autorizzazioni sanitarie;

b) tenere gli strumenti destinati alla pesatura puliti e collocati frontalmente agli acquirenti, in modo che questi possano controllare il peso delle merci;

c) effettuare le mostre appese entro i limiti di spazio della concessione a terra, avendo cura di non ostruire visivamente le altre attività commerciali o creare alle medesime intralcio di qualsiasi genere; quanto appena esposto non si applica ai concessionari di posteggio con automezzo attrezzato.

E' fatto divieto agli stessi commercianti di:

a) usare altoparlanti od apparecchi di amplificazione o diffusione dei suoni. I venditori di articoli musicali dovranno contenere il volume entro limiti di moderazione;

b) svolgere attività di battitore o la vendita in forme similari. E' considerato battitore colui che adotta una particolare tecnica di vendita che comporti un continuo intervento per richiamare l'attenzione del pubblico sulle caratteristiche tecniche dei prodotti o sulla particolare convenienza dell'acquisto;

c) cedere parte del posteggio ad altri a qualunque titolo;

d) effettuare la vendita a mezzo di collaboratori privi di un titolo legittimante secondo la normativa vigente;

e) lasciare il posteggio incustodito, fatti salvi i motivi di forza maggiore.

f) utilizzare le forniture elettriche messe a disposizione dall'amministrazione comunale in modo difforme da come previsto;

g) usare gas in bombole in modo difforme rispetto a quanto dispone la normativa vigente in materia;

h) sostare col veicolo nelle zone ospitanti i posteggi per l'esercizio del commercio, nei casi in cui non è consentito tenere l'autoveicolo sul posto, per l'allestimento e la rimozione del banco, per una durata superiore a minuti 30, all'inizio e al termine del mercato o della fiera;

i) compiere qualsiasi atto che possa turbare o compromettere l'ordine e il buon funzionamento del mercato in cui si ha il posteggio in concessione, secondo la valutazione degli agenti della polizia Municipale incaricati della vigilanza (litigi fra operatori, sgocciolamento di acqua sul banco del vicino, accettazione di un posteggio giornaliero senza utilizzarlo, abbandonare prima dell'orario il posteggio in concessione ed altri comportamenti simili, fatti salvi i motivi di forza maggiore).

Art.7 Utilizzo impianti elettrici

Ogni presa dell'impianto elettrico per l'illuminazione dei banchi per il commercio su aree pubbliche in Piazza San Prospero è utilizzabile per una potenza di watt.500; le prese degli impianti allestiti temporaneamente in occasione delle fiere sono utilizzabili per la potenza di volta in volta prevista.

L'amministrazione comunale è responsabile della fornitura di energia elettrica fino alla "presa di corrente" ubicata sul quadro; eventuali danni a persone o cose che dovessero derivare dall'utilizzo dell'energia dalla "presa" in poi saranno a totale carico del concessionario, esonerando l'amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità.

Sono autorizzati a collegarsi alle prese dell'impianto elettrico solo i commercianti su aree pubbliche concessionari di posteggio.

Gli impianti utilizzati dai singoli commercianti devono essere conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza.

Nel caso in cui il numero di "prese di corrente" nel mercato di Piazza San Prospero non sia sufficiente in rapporto al numero di concessionari di posteggio presenti quel giorno, si avrà' diritto all'utilizzo delle stesse secondo le seguenti priorità:

- a) commercianti titolari di formale concessione di posteggio, con priorità proporzionale al numero di giorni in concessione nel mercato;
- b) a seguire i "giornalieri" o "sorteggianti";
- c) a parità delle caratteristiche suddette dovrà farsi riferimento all'anzianità storica dell'autorizzazione.

Art.8 Prescrizioni di ordine igienico sanitario

La vendita di generi alimentari freschi non conservabili nonché la produzione, la manipolazione, la preparazione e la somministrazione di alimenti e bevande dovrà avvenire solo con strutture attrezzate ed idonee da un punto di vista igienico sanitario;

Gli alimenti freschi, se conservabili (es. dolciumi frutta secca, olive in salamoia e simili), la frutta, la verdura e gli alimenti confezionati possono essere venduti sul banco mobile; è consentita inoltre la preparazione sul posto dei dolciumi tradizionali quali zucchero filato e croccante.

CAPO II Disposizioni sui mercati

Art.9 Mercati

Nella Città di Reggio Emilia hanno luogo i seguenti mercati:

- mercato all'aperto giornaliero di Piazza San Prospero;
- mercato settimanale all'aperto del martedì;
- mercato settimanale all'aperto del venerdì;
- mercato dei prodotti biologici e naturali del mercoledì;
- mercato dei prodotti biologici e naturali del sabato;
- mercato all'aperto di Massenzatico del martedì;
- mercato coperto giornaliero ubicato in Via Emilia San Pietro n.14.

Art.10 Orari nei mercati

L'orario di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche nei mercati all'aperto dovrà svilupparsi entro i limiti dell'ordinanza del sindaco prevista dall'art.28 comma 12 del D.L.gs. n.114\98.

Art.11 Modalità di assegnazione dei posteggi giornalieri

L'assegnazione dei posteggi non occupati entro l'orario previsto nell'ordinanza di cui all'art.10, sarà effettuata nei modi di cui all'art.28 commi 11 e 13 del D.L. n.114\98 a favore degli aventi diritto che si saranno presentati entro tale orario.

Le graduatorie degli aventi diritto alle assegnazioni giornaliere sono stilate ed approvate dal Dirigente del Servizio Sviluppo Economico e Turismo e aggiornate ogni mesi tre.

La rilevazione dei posteggi non occupati e l'assegnazione dei medesimi avverrà a cura della Polizia Municipale.

Ogni partecipante all'assegnazione deve esibire valido titolo.

Art.12 Commissione consultiva del mercato

Al fine di collaborare col Servizio Sviluppo Economico e Turismo in merito alle attività mercatali non già disciplinate dalla normativa nazionale, regionale o dal presente Regolamento, è istituita una Commissione consultiva dei mercati all'aperto, composta da:

- 1)Assessore Delegato
- 2)Dirigente del Servizio
- 3)Funzionario Amministrativo Responsabile U.O.C. Aree Pubbliche
- 4)un rappresentante della Polizia Municipale
- 5)un rappresentante di ogni piazza ospitante i mercati eletto dai commercianti della piazza che rappresenta;
- 6)tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali provincialmente più rappresentative, indicati da Confcommercio, Confesercenti, G.a.v.a.r.;

Capo III Disposizioni sulle fiere

Art.13

Fiere e sagre

Nel comune di Reggio Emilia hanno luogo ogni anno le seguenti fiere e sagre:

- 1) "Il Carnevale" nella settimana che va da giovedì a martedì "grasso", con limitazione della vendite alle tipologie merceologiche riconducibili agli articoli carnevaleschi;
- 2) "Luna park" nelle due settimane che precedono e comprendono la Pasqua;
- 3) "25 Aprile" nella giornata del 25 aprile;
- 4) "Antiquari in strada", ogni venerdì sera nei mesi di giugno e luglio, con limitazione della vendita alle tipologie merceologiche seguenti: arte e antiquariato, cose vecchie o usate, numismatica e filatelia, collezionismo, stampe e quadri antichi e simili;
- 5) "Sagra della Giareda" nella settimana che termina la domenica prossima all'8 settembre (natività della Beata Vergine);
- 6) "Luna Park di San Pellegrino" nella prima settimana di ottobre;
- 7) "Festa del Patrono" il 24 novembre;
- 8) "Mercato dell'Avvento", nel mese di dicembre e fino al 6 gennaio, con limitazione della vendita alle tipologie merceologiche seguenti: giocattoli, bigiotteria, articoli da regalo, arte e antiquariato, quadri e cornici, libri, cartoleria e cancelleria, articoli natalizi, artigianato, piccola pelletteria, ceramiche, cose vecchie, artigianato locale ed estero, candele, stampe, frutta secca e conservata e articoli musicali.

Art. 14

Domande fuori termine

Gli operatori che in occasione delle fiere hanno presentato domanda fuori dai termini saranno ammessi a partecipare all'assegnazione dei posteggi non occupati dopo l'esaurimento della graduatoria, secondo l'ordine di presentazione.

Gli operatori che in occasione delle fiere non hanno presentato domanda saranno ammessi a partecipare all'assegnazione dei posteggi non occupati dopo l'esaurimento della graduatoria e dopo coloro che hanno presentato la domanda fuori termine, nel rispetto della maggiore anzianità di presenza nella fiera e, a parità, della maggiore anzianità di autorizzazione.

Art.15

Modalità di presentazione delle domande

Le domande di assegnazione di un posteggio potranno essere presentate a mano direttamente al comune oppure a mezzo posta. In quest'ultimo caso farà fede la data di spedizione.

CAPO IV

Attività itinerante

Art.16

Modalità di svolgimento dell'attività

Nel caso di particolari festività o di eventi straordinari, valutati come tali nei singoli casi da deliberazione della Giunta Municipale o da Determinazione del Dirigente, l'attività di commercio su aree pubbliche da parte di operatori in forma itinerante potrà svolgersi mediante concessione di suolo pubblico per l'intera giornata, anche nelle zone di cui al successivo art.17.

In questi casi non opera il divieto generale del commercio nelle giornate festive e il giovedì pomeriggio.

L'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante può avere normalmente luogo per il tempo strettamente necessario a servire il consumatore intendendo di norma tale tempo della durata massima di un'ora.

Art.17

Zone in cui è vietato l'esercizio dell'attività

E' vietato per motivi di polizia stradale nonché di pubblico interesse, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle seguenti zone:

a) centro storico compresi i viali Isonzo, Piave, Timavo e Dei Mille;

b) zona della stazione ferroviaria compresa fra le vie 4 novembre, Eritrea, Lama Golese, Piave.

c) zona dello Stadio Giglio in occasione di incontri calcistici, concerti musicali ed altri spettacoli o manifestazioni analoghe, considerando tale zona come comprendente le seguenti zone : Via Romano, Piazzale Lari, Via Ruini, Via Gramsci (tratto compreso fra Via del Chionso e Via Lazzaretti), Via Duo, Via Turati, Via Del Chionso, Via Candelù, Via Selo, Via Faiti, Via regina Margherita (tratto da Via del Chionso a Via Adua), Via della Previdenza, Via Taddei, Piazzale Atleti Azzurri d'Italia, Via Petrella, Via delle Ortolane, Via Ruspaggiari e Via Bellelli, nonché ogni altra nuova eventualmente istituita successivamente all'adozione del presente atto all'interno del perimetro comprendente le elencate vie;

d) zona dello Stadio Mirabello in occasione di incontri calcistici ed altri spettacoli e manifestazioni, considerando tale zona come quella compresa fra Via Emilia all'Ospizio (da P.le Tricolore a Via Melato), Via Melato, Via Terrachini, Via Cialdini e Viale dei Mille;

e) zona di Via Filangieri (Fiere di Reggio) per una raggio di mt.300 dal centro fieristico;

f) zona dell'ospedale Santa Maria Nuova comprendente Viale Risorgimento (da Piazza Quarnaro a Via Passo Buole), Viale Umberto I° (compresa tutta l'area circostante il civico 50, da Via Benedetto Croce a Via Murri), Via Murri, i parcheggi limitrofi (P.za Galiero, P.za Berengario da Carpi e il parcheggio adiacente l'ospedale Spallanzani);

CAPO V

Norme applicative della legislazione regionale

Art.18

Norme applicative della legislazione regionale

La mancata presenza in una fiera o mercato per tre anni consecutivi da parte di un operatore comporta l'azzeramento delle presenze effettuate.

Il criterio da utilizzare per la stesura della graduatoria nei mercati e nelle fiere, in aggiunta a quelli indicati dalla normativa regionale, è la più vecchia data di iscrizione al Registro

delle Imprese della Camera di Commercio; in caso di ulteriore parità è la data di ottenimento dell'autorizzazione in materiale possesso del richiedente.

L'annotazione delle presenze degli operatori alle assegnazioni giornaliere dei posteggi non occupati avviene a cura dell'ufficio Commercio su Aree Pubbliche; tali annotazioni devono essere acquisite al protocollo del comune; l'elaborazione delle graduatorie può avvenire sia manualmente che informaticamente; esse debbono essere adottate con atto del dirigente e pubblicate.

In caso di ristrutturazione o tutte le volte che vi è l'esigenza di procedere a spostamenti di posteggi l'Amministrazione Comunale, sentite le associazioni degli operatori, opererà intervenendo sulla specifica zona interessata dalla ristrutturazione o dallo spostamento senza procedere alla riassegnazione totale dei posteggi, semprechè non siano interessati un numero di posteggi superiori alla metà dell'organico del mercato.

Art.19 Operatori comunitari

Il comune, sentite le Associazioni di categoria, può prevedere un numero di posteggi temporanei aggiuntivi riservati a operatori comunitari non superiore al 5% del numero complessivo nei mercati e del 10 % nelle fiere. Inoltre possono essere istituite occasionali manifestazioni fieristiche finalizzate all'integrazione e allo scambio di operatori dei diversi paesi dell'Unione Europea.

CAPO VI Sanzioni

Art.20 Sanzioni

Le violazioni alle norme del presente regolamento che non rappresentino violazioni di norme di rango superiore, sono sanzionate, conformemente all'art. 16, comma 1 della legge 16/01/2003 "Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione" modificativa dell'art. 7 del T.U. di cui al D.Lgs. 267/2000 e con l'osservanza delle disposizioni contenute nelle Sezioni I e II del Capo I della Legge n° 689/81, nella misura da 80,00 a 500,00 euro:

Elenco delle violazioni:

- art.6.1.a) non esibire l'autorizzazione al commercio;
- (art.6.1.b) tenere gli strumenti di pesatura sporchi o in posizione non visibile all'acquirente;
- (art.6.1.c) effettuare mostre appese fuori dai limiti di spazio in concessione ovvero ostruendo visivamente le altre attività commerciali o creando intralcio alle medesime;
- (art.6.2.b) svolgere attività di battitore;
- (art.6.2.e) lasciare il posteggio incustodito;
- (art.6.2.h) sostare
(oltre minuti 30 per allestire e smontare il banco;
- (art.3) sostare il veicolo sul posteggio quando non consentito;
- (art.6.2.i) compiere atti che turbino o compromettano l'ordine e il buon funzionamento del mercato;
- (art.6.2.a) usare altoparlanti per attirare l'attenzione;

(art.6.2.f e art.7) utilizzare le forniture elettriche in modo difforme da come stabilito;
(art.16 ult.co) esercitare attività di commercio in forma itinerante con soste di durata superiore a 60 minuti;
(art.6.2.c) cedere parte del posteggio ad altri;
(art.6.2.d) effettuare la vendita a mezzo di collaboratori privi di titolo;
(art.6.2.g) utilizzare bombole di gas in modo difforme rispetto alle norme vigenti;
(art.17 co.1) esercitare attività di commercio in forma itinerante nelle zone vietate;

La sanzione prevista per la violazione di ordinanze sindacali o dirigenziali nella materia oggetto del presente regolamento è determinata nella misura fissa di euro 200.